TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI

Relazione sullo stato della giustizia amministrativa nella circoscrizione
Anno 2013

Corrado Allegretta
Presidente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Bari, 22 marzo 2013
Palazzo Diana

Saluti e ringraziamenti

Signor Presidente del Consiglio di Stato,

nel porgerLe il deferente saluto mio, dei magistrati e del personale tutto, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per aver voluto intervenire alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario presso il Tribunale al quale sono preposto. La Sua presenza conferisce particolare importanza e prestigio all'evento perché manifesta, insieme all'interesse rivolto al lavoro di coloro che fronteggiano le istanze più immediate di

giustizia, il sostegno che la nostra Istituzione, nella sua unitarietà, intende assicurare alla loro opera.

Alle Autorità civili, militari e religiose, ai colleghi di ogni giurisdizione, agli avvocati del libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato, a tutti i gentili ospiti un cordiale saluto ed il sentito ringraziamento per aver cortesemente accolto l'invito a partecipare, confermando, in tal modo, il senso di questa cerimonia. Essa è ancora l'unico momento di confronto ideale con la società civile e le Istituzioni che da essa promanano in ordine ai temi ed ai problemi di quel particolare profilo della funzione giurisdizionale che attiene all'azione amministrativa.

Un particolare saluto desidero rivolgere ai professionisti dell'informazione e della comunicazione che, avendo scelto di occuparsi della gestione della cosa pubblica, ne riferiscono alla collettività mettendo in evidenza anche il ruolo che vi hanno le pronunce del Giudice amministrativo.

La domanda

L'analisi dei dati statistici, la cui raccolta ed elaborazione è affidata alla passione del nostro volenteroso esperto informatico, consente alcune osservazioni e considerazioni sulla domanda di giustizia qui rivolta nell'anno 2012.

La sua caratteristica più evidente è il decremento del numero totale dei ricorsi depositati: nel 2012, infatti, sono stati 1.849, 16,9% in meno rispetto al 2011 (2.226) secondo, peraltro, una generalizzata linea di tendenza ben più accentuata in altri TAR. Ed anche se gli atti in-

troduttivi di motivi aggiunti sono passati, invece, dai 371 del 2011 ai 408 del 2012, in totale le nuove domande risultano nel complesso diminuite a 2.257 (rispetto alle 2.597 del 2011). Di queste, quasi il 53,2% recava la richiesta di misura cautelare (972 dei ricorsi + 229 dei motivi aggiunti = 1201 atti con istanza di sospensiva).

Ad una così sensibile flessione sicuramente ha concorso l'inasprimento del costo di accesso alla giustizia: il contributo unificato dovuto per ogni domanda nuova, secondo la legge n. 228 del 2012, di sicuro rappresenta un forte disincentivo, specialmente nel contenzioso relativo agli appalti (ai sensi dell'art. 1, commi 25 - ss.: € 2.000 per procedure la cui base d'asta è pari o inferiore ad € 200.000; € 4.000 quando la base d'asta è compresa tra € 200.000 ed € 1.000.000; € 6.000 per base d'asta superiore ad euro 1.000.000).

Nel 2012 il contributo unificato versato ammonta ad € 1.654.943 (€ 1.643.250 nel 2011), di cui € 794.000

(48%) solo per le domande in materia di appalti pubblici. Quasi € 900 a ricorso. E, tenuto conto del numero di avvisi di accertamento notificati dalla Segreteria, a fronte di omessi o insufficienti versamenti del contributo dovuto, nonché della reiezione da parte delle Commissioni tributarie provinciali dei ricorsi finora proposti, deve ritenersi che la somma suindicata non corrisponda in realtà a tutto il dovuto.

Sta di fatto che l'eccessiva tassazione di un servizio concernente un diritto che ben può essere annoverato tra quelli fondamentali della persona, qual è quello di accedere alla giustizia, si risolve in concreto nel conculcare il diritto stesso.

A margine, non può evitarsi il rilievo che, presumibilmente, la forza dissuasiva della misura del contributo unificato incide con maggiore efficacia sulla propensione all'appello, riducendola ancora di più rispetto all'attuale pur modesto livello (gli appelli contro le no-

stre sentenze, che nel 2011 furono 301, sono stati 253 nel 2012, con una riduzione del 15,9%), così onerando il giudice di primo grado di maggiore responsabilità e restringendo l'estensione dello spazio in cui si può esplicare la funzione nomofilattica del Consiglio di Stato.

Ma, dalla **distribuzione del contenzioso per materia**, ci rendiamo conto che la sua riduzione non è altro che una delle manifestazioni della condizione generalizzata di crisi economica che attanaglia il Paese.

Lo dimostra il fatto che nessuno dei settori più rilevanti sotto il profilo economico vi si sottrae: non l'**edilizia** e l'**urbanistica**, né l'**ambiente**, né l'**attività contrattuale pubblica.**

Nell'edilizia ed urbanistica i ricorsi proposti nel 2012 sono stati 346, a fronte dei 395 del 2011, secondo l'andamento decrescente registrato negli ultimi anni. All'interno di questo dato, è interessante notare che il numero più elevato d'impugnazioni (152) riguarda prov-

vedimenti che presuppongono un abuso edilizio. Sono cifre, peraltro, che vanno lette anche in relazione alla sopravvenuta legislazione di liberalizzazione e semplificazione di cui il settore pure ha beneficiato. L'incidenza sul totale dei ricorsi depositati rimane, comunque, notevole (pari al 18,71%).

Anche le controversie in materia di ambiente hanno subito un calo: le nuove cause sono a quota 173, rispetto alle 266 del 2011, e riguardano prevalentemente lo **sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia**, con un numero di ricorsi sensibilmente minore (128 del 2012) rispetto al 2011 (252).

Dei 128 nuovi ricorsi, ben 62 sono stati avanzati contro il comportamento inerte dell'amministrazione interessata. Si segnala, in proposito, il caso della Provincia di Foggia che, per altro, occorre tener presente, è destinataria di un rilevante numero di domande

d'installazione di nuovi impianti (per oltre 25.000 MW) in virtù delle caratteristiche naturali del suo territorio.

Quanto alla Regione, notificataria della maggior parte dei ricorsi in materia, essa sconta, per un verso, incertezze normative dovute in parte ai difficili equilibri tra le sue competenze ed attribuzioni e quelle dello Stato e, dall'altro, a mutamenti di politica nel governo del territorio in un campo in cui premono, come è ben noto, forti interessi economici.

Sono diminuiti anche i giudizi instaurati con riguardo all'**attività contrattuale pubblica**: i nuovi ricorsi sono 170, nel 2011 erano 196. È molto probabile che per questa categoria di giudizi abbia inciso il già segnalato notevole incremento del contributo unificato introdotto con il decreto-legge n. 98 del 2011; ma non va escluso che, a monte, vi sia stata una contrazione della stessa attività amministrativa.

Nella materia relativa al **servizio sanitario**, naturalmente, i dolorosi provvedimenti imposti dalla riduzione della spesa pubblica hanno comportato un'impennata delle liti da 97 (2011) a 131.

Brusca la diminuzione dei nuovi ricorsi in tema di **stranieri**, che ammontano a 45 (mentre nel 2011 furono 145), poco più della metà dei quali è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Segno che la nostra crisi economica scoraggia i migranti.

I ricorsi in tema di **accesso ai documenti** sono passati da 53 (nel 2011) a 45, quota che probabilmente va considerata fisiologica, in relazione all'ordinaria vischiosità burocratica. La loro riduzione, peraltro, non può ritenersi indicativa di un miglioramento della trasparenza nell'azione amministrativa, giacché in parallelo si constata l'aumento delle istanze di accesso in corso di giudizio (20 rispetto alle 10 del 2011).

Sono diminuiti anche i giudizi determinati dal **silenzio dell'Amministrazione**, passati a 145 (da 224 del 2011). Va osservato al riguardo che, prima ad opera del Codice del processo amministrativo e poi dall'art. 1, D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (conv. in L. 4 aprile 2012 n. 35), è stata prescritta la trasmissione in via telematica alla Corte dei Conti delle sentenze di accoglimento pronunciate in materia e questo ha determinato la tendenza del funzionario ad adottare ogni possibile comportamento che scongiuri tale esito del giudizio, anche se foriero di diverso contenzioso.

Dei giudizi su domanda di **esecuzione della sentenza o di ottemperanza al giudicato** (cui sono equiparati quelli su decreti ingiuntivi non opposti) si segnala, in controtendenza, un incremento: sono passati, infatti, dai 169 del 2011 ai 182 del 2012. La circostanza, poi, che il 75% di essi riguarda provvedimenti del Giudice ordinario induce a ritenere che il rimedio previsto

dall'art. 112 del Codice del processo amministrativo è considerato più proficuo rispetto alla procedura esecutiva ordinaria, per il suo rapido svolgimento secondo termini brevi e soprattutto per la possibilità di ottenere che l'Amministrazione recalcitrante sia sostituita da apposito commissario *ad acta*.

Non è il caso di tediarvi oltre con analisi del tutto soggettive dei dati che le allegate statistiche mettono a disposizione del diverso interesse di ciascuno.

Certo è che al rallentamento delle dinamiche economiche e sociali consegue necessariamente la contrazione anche del loro risvolto contenzioso.

La risposta

La risposta che il TAR di Bari ha dato alla domanda di giustizia si connota nel 2012 per alcuni importanti dati positivi:

- i ricorsi decisi (2.487) sopravanzano quelli depositati nello stesso anno (1.849) di ben 638 unità;

- le sentenze sono passate dalle 1.652 del 2011 alle 1.862 del 2012;

- i ricorsi in attesa di definizione sono diminuiti da 5.339 a 4.701.

Sono dati che, a livello nazionale, collocano questo Tribunale tra i migliori in relazione alla consistenza e qualità del contenzioso che lo interessa.

Nel 2012 il Tribunale ha tenuto 66 udienze in camera di consiglio, trattando 2.251 (nel 2011: 2.509) domande per le quali la legge prescrive questo rito, e 60 udienze pubbliche di merito per la trattazione di 1.742 cause (nel 2011: 1.445).

In sede cautelare sono stati adottati 950 provvedimenti (nel 2011 furono 1.046), di cui 758 ordinanze (2011: 873) e 192 decreti (2011: 173). Di questi provvedimenti, il 29,6% è di accoglimento della domanda.

Delle sentenze pubblicate soltanto 269 sono quelle che decidono la causa già in esito all'udienza cautelare ex art. 60 c.p.a. (nel 2011 furono 368).

I ricorsi che, depositati nel 2012, sono stati definiti entro lo stesso anno sono diminuiti a 471 (nel 2011 furono 633), con una flessione di 162 unità.

500 i decreti decisori (nel 2011 furono 298).

Queste cifre, che lasciate nella loro aridità, potrebbero essere poco significative, forniscono invece l'occasione per rilevanti considerazioni sullo stato della giustizia amministrativa nella nostra circoscrizione.

La fase cautelare, come sopra appare evidente, pur registrando una diminuzione delle ordinanze emesse, presenta un aumento dei decreti presidenziali su istanza di misure urgenti. Segno che è opportuno ribadire, ancora una volta, quanto in verità già emerge evidente dalla norma e, cioè, che il decreto cautelare, sebbene possa anche assumere una portata anticipatrice della decisione del Collegio, si fonda - più che sulla ragionevole previsione dell'esito del ricorso - sul presupposto di un'urgenza "tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio" (art. 56 C.p.a.) in cui la domanda di sospensiva sarà decisa. Esso, perciò, assolve alla limitata funzione di assicurare copertura

cautelare alla situazione dedotta in giudizio (sempre che ne abbia i requisiti) nel breve tempo, anch'esso determinato dalla legge, che va dal deposito del ricorso alla prima camera di consiglio utile. Sarà, quindi, decisivo, in relazione alla gravità ed urgenza della situazione rappresentata in ricorso, il giudizio sulla possibilità, o meno, di attendere la pronuncia collegiale.

Del pari, significativo è il dato relativo all'esito che questi decreti recano: il 71,4% delle domande è stato respinto (nel 2011 la percentuale fu del 56,15%). Sorge immediato il dubbio che da parte dei difensori si faccia ricorso a tale mezzo non sempre a ragion veduta.

Lo stesso può dirsi a proposito delle ordinanze cautelari, che sono di accoglimento soltanto nel 30,3% dei casi. Com'è ben noto, la domanda cautelare spesso viene proposta per uno scopo che non è tipico della sua funzione e ciò m'induce a ricordare come l'abuso dei mezzi processuali comporta, anche nella fase cautelare,

la condanna alle spese di giudizio, che, evidentemente, sarà tanto più pesante quanto più infondata o, peggio, pretestuosa sarà stata la domanda.

Va osservato, inoltre, che, mentre le domande trattate in camera di consiglio nel 2012 risultano essere state 2.251, i provvedimenti adottati - ordinanze cautelari (758), decisioni su ricorsi in ottemperanza, contro il silenzio dell'Amministrazione e per accesso ai documenti (367), sentenze brevi (269) e ordinanze collegiali (262) - sono stati complessivamente 1.656. E questo permette di rilevare che il Collegio viene impegnato non sempre in modo del tutto produttivo.

Si assiste, infatti, per un verso, alla frequente richiesta di rinvio della trattazione, spesso al solo fine strumentale di tenere l'Amministrazione sulla corda, secondo un costume che mal si concilia con la celerità impressa al rito camerale dalla vigente disciplina del processo amministrativo. Tant'è che, nella particolare mate-

ria del contenzioso negli appalti, è dovuto intervenire il legislatore imponendo la decisione cautelare "allo stato degli atti", senza possibilità di rinvio; norma alla quale è possibile derogare soltanto nei rari casi in cui la pregiudizialità logico-giuridica lo impone.

Per altro verso, va rilevata la forzata collegialità di molti provvedimenti che, invece, ben potrebbero essere rimessi dalla legge alla più agile valutazione e stesura monocratica. In vista di una maggiore snellezza ed efficienza della giustizia amministrativa, è ormai tempo di abbandonare il dogma della collegialità per tutte le decisioni: la preparazione professionale e l'esperienza che gli si richiede per accedere al concorso, consentono al magistrato amministrativo di assumersi la responsabilità del provvedimento monocratico.

Quanto alle sentenze, richiama la nostra attenzione il calo delle cosiddette sentenze brevi, vale a dire di quelle che decidono la causa già in esito all'udienza cau-

telare. Il fenomeno può trovare una spiegazione di carattere oggettivo nella sempre maggiore complessità delle controversie portate alla cognizione del Giudice amministrativo. Già prima del giudizio, la partecipazione del privato al procedimento attraverso istituti come, ad esempio, il preavviso di ricorso può comportare un arricchimento del materiale che sarà sottoposto al giudice. Con la necessaria concentrazione, poi, in un unico giudizio dell'impugnazione di tutti gli atti a cui la sequenza del procedimento può dar luogo fino alla sua naturale conclusione, il processo si sovraccarica di tutte le questioni che i mezzi della dialettica processuale consentono alle parti. Ne deriva un indubbio rallentamento della procedura, che turba l'equilibrio tra le esigenze di celerità e quelle di una tutela piena e satisfattiva, a discapito di una giustizia efficace siccome tempestiva. Eppure la sentenza breve è, praticamente, lo strumento d'elezione per neutralizzare la sopravvenienza annuale, nella pro-

spettiva di un tendenziale pareggio tra i ricorsi depositati e quelli decisi in corso d'anno.

Del numero dei decreti decisori non c'è da vantarsi. Essi, invero, rappresentano la spia di una sostanziale inadeguatezza del sistema, visto che formalizzano casi di perenzione, di sopravvenuto difetto d'interesse o di rinuncia e, quindi, corrispondono ordinariamente ad un abbandono della sfida processuale da parte degli interessati, per lo più dovuto all'eccessiva durata del giudizio.

Anche se, ad onor del vero, dopo l'eliminazione dei ricorsi ultraquinquennali attuata nel 2010, la pendenza media del processo innanzi a questo Tribunale si aggira intorno ai due anni e mezzo, collocandolo tra quelli più solleciti in Italia (preceduto soltanto dai TT.AA.RR. di Trento, Val d'Aosta, Bolzano, Pescara e Campobasso), che meno concorrono ad alimentare il debito dello Stato per la misura riparatoria prevista dalla legge Pinto (L. n. 89 del 2001).

La prospettiva

Nei numeri che ho letto in precedenza è quantificata la misura del servizio reso da questo Tribunale.

Il segno più evidente della produttività del personale di magistratura in servizio ci è dato dalle 1.862 sentenze pubblicate nel 2012, pari ad una media di almeno 150 a magistrato, tenuto conto della minore produzione riferibile ai presidenti di Sezione (con l'encomiabile eccezione del presidente della II Sezione), in considerazione dell'espletamento delle loro differenti funzioni presidenziali.

Al personale di segreteria, che coadiuva direttamente o indirettamente quello di magistratura va, peraltro, il merito di tutto il restante, oscuro ma generoso, lavoro che ha portato all'ulteriore consistente abbattimento dell'arretrato.

Risultati che possiamo ritenere sicuramente soddisfacenti, ma che di certo non potranno essere assicurati nel corrente anno.

Per un verso, come accennato in precedenza, presso questo Tribunale già da due anni si è esaurito quel vistoso effetto di riduzione dell'arretrato determinato dall'adozione di decreti decisori e in particolare di perenzione. Nel 2010 i decreti decisori pubblicati furono infatti ben 2.613, mentre nel 2011 e 2012 essi rispettivamente sono calati ad appena 298 e 500. Per l'anno 2013 si prevede la pubblicazione di circa 400 decreti di perenzione, secondo un calcolo statistico sulla media dei due anni precedenti, sia riscontrando il numero effettivo

di ricorsi degli anni 2007 e 2008 per i quali nel corso dell'anno sussisteranno le condizioni per la probabile perenzione.

Per altro verso, gli obiettivi di riduzione e rendimento dell'Ufficio devono tener conto del carico di lavoro esigibile dal magistrato, così come individuato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Nell'encomiabile intento di corrispondere all'esigenza avvertita dalla quasi totalità del personale togato, di una qualità della vita che consenta un armonico equilibrio tra lavoro, formazione continua ed interessi strettamente privati, l'Organo di autogoverno della magistratura amministrativa ha riordinato la disciplina dei carichi di lavoro, con una recente deliberazione. E, tuttavia, si avverte nella minuziosa disciplina così dettata un nuovo rigore che smorza ogni volontario slancio verso una prestazione lavorativa più produttiva. Cosicché, nell'osservanza delle regole ormai in vigore ed alla stre-

gua delle rilevazioni eseguite sul contesto operativo di fatto di questo Tribunale, il numero dei procedimenti suscettibili di definizione, anche a mezzo di decreto decisorio, potrà essere nel corrente anno, al massimo, di 1.424.

Questo Ufficio, infatti, che, strutturato in tre Sezioni, dovrebbe avere un numero di magistrati in servizio non inferiore a 15, in realtà, non ha mai avuto la sua pianta organica al completo: nel 2007, anno in cui me ne è stata conferita la presidenza, i magistrati erano 12, riducendosi, poi, fino alle attuali 11 unità complessive, di cui soltanto 8 con carico di lavoro tendenzialmente pieno.

Il disagio, se non l'amarezza, di assistere impotente al ridursi delle risorse a disposizione ha lasciato il posto all'aspettativa che, sig. Presidente, la prevista durata della Sua permanenza al vertice del nostro Istituto suscita, specialmente dopo aver ascoltato il discorso da Lei

pronunciato all'atto dell'insediamento lo scorso 5 marzo.

Discorso - che, per quanto possa valere la mia modesta opinione, condivido parola per parola - nel quale un'apposita consistente parte dà all'attività dei magistrati amministrativi il rilievo che merita nella constatazione che la generale evoluzione dell'ordinamento e l'avvenuta maturazione dei nostri istituti processuali "richiedono alla magistratura amministrativa un'attività giurisdizionale di livello particolarmente elevato … sul duplice versante della tempestività e della qualità". Tempestività e qualità con riguardo alle quali, se per un verso non ci si può attendere miracoli dall'informatizzazione del processo, ormai pur avanzata, per altro verso svolgono un ruolo essenziale il continuo aggiornamento della professionalità dei singoli magistrati e la garanzia dell'indipendenza dell'organo giudicante.

Questa speciale attenzione portata alle esigenze ed ai problemi relativi alle risorse umane del nostro Istituto, della cui complessità abbiamo piena consapevolezza, ci fa ben sperare in una decisa azione per una Giustizia amministrativa adeguata ai tempi che viviamo.

La limitatezza dei mezzi a disposizione, ad ogni modo, non fiaccherà il nostro impegno.

Questo, per altro, richiede, come non manco di far presente in ogni occasione, la massima e leale collaborazione della classe forense, sia attraverso l'azione di stimolo all'approfondimento delle questioni in vista della loro soluzione da parte del Giudice nel modo che meglio assicuri l'effettività della tutela invocata; sia attraverso l'osservanza di doveri ed oneri che possono apparire di non agevole adempimento o, più semplicemente, fastidiosi.

Intendo fare riferimento, innanzitutto, al dovere di chiarezza e di sinteticità nella redazione degli scritti di-

fensivi, che l'art. 3 del Codice del processo amministrativo impone anche al difensore. Si tratta di qualità che, proprio perché presuppongono il pieno possesso della materia contenziosa ("*rem tene verba sequentur*" dicevano i retori latini), non sono d'impedimento all'efficace espletamento del mandato professionale e rendono più agevoli e solleciti lo studio e la definizione delle controversie. È auspicabile che soprattutto le giovani leve, che ne sono capaci, vorranno privilegiare un'impostazione degli atti difensivi informata a maggiore pragmatismo, riservando la facondia agli scritti dottrinari o all'esercizio della professione forense in altro tipo di giurisdizione.

In secondo luogo, la ormai avanzata informatizzazione del processo, che assicura comunicazioni in tempo reale da parte delle segreterie giurisdizionali delle Sezioni, non tollera più l'inosservanza da parte degli avvocati dell'obbligo di deposito degli atti in formato digita-

le, con la loro diretta immissione nel nostro sistema informativo. Si tratta di adempimento che, oltre ad essere imposto dalla legge, è divenuto praticamente indispensabile, pena un complessivo rallentamento della procedura. Tant'è che non sono da escludere misure incentivanti, anche con riflessi sulla sollecita fissazione della causa, a favore dei più diligenti.

L'aiuto dei difensori, in ogni caso, sarà indispensabile per individuare i giudizi che non rispondono più all'interesse delle parti o che, comunque, possono essere definiti con sentenza meramente dichiarativa o in forma semplificata.

A proposito di collaborazione del Foro, infine, un particolare apprezzamento desidero rivolgere alla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari per la massimazione sistematica delle sentenze di questo Tribunale, ad opera di un ben organizzato gruppo di giovani avvocati, che costituisce ormai un prezioso stru-

mento, pervenuto peraltro ad ottimo livello di qualità, per la formazione di una giurisprudenza stabile e prevedibile, bene questo coessenziale alla stessa idea di giustizia.

Un selezionato saggio di tali massime mi è parso utile allegare a questa Relazione.

Conclusione

Sig. Presidente, saggiamente Lei ha tenuto a ribadire nel Suo discorso d'insediamento, che per quanto la verifica della validità degli atti amministrativi si sia ampliata a parametri relativamente nuovi, quali ad esempio i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, i più sofisticati strumenti istruttori e decisori a nostra disposizione non devono farci dimenticare che "il nostro è e deve rimanere un sindacato di mera legittimità, restando di esclusiva pertinenza delle pubbliche amministrazioni,

all’infuori dei pochi casi previsti dalla legge, il merito delle determinazioni adottate”.

Non rientra, infatti, nei compiti che l'ordinamento ci assegna quello di svolgere una qualsiasi attività di supplenza nell’amministrazione della cosa pubblica.

Il Giudice amministrativo è chiamato a rendere al cittadino che si ritenga leso da un potere esercitato in maniera illegittima ovvero con modalità che non rispondono ai criteri di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza stabiliti dalla norma, un servizio di tutela. Un servizio che viene reso, su domanda di chi vi abbia interesse, in posizione di assoluta terzietà e per mezzo di pronunce che limitano, per quanto è possibile, la riedizione del potere da parte della stessa Amministrazione che ha errato.

È mia personale opinione, però, che, in tempi in cui le difficoltà del vivere quotidiano possono rendere più aspra la competizione tra i singoli, la tutela giurisdi-

zionale delle libertà del cittadino e dei diritti fondamentali della persona dovrebbe assumere una qualche tensione verso la solidarietà e la cooperazione. Valori che non possono ritenersi del tutto estranei a quello di giustizia ed ai quali è auspicabile che anche il ruolo del Giudice amministrativo sia informato.

Per quanto ci riguarda, riteniamo che la più ambita ricompensa al nostro lavoro, dopo la serenità della nostra coscienza, è la buona considerazione che vorrà riservarci la collettività per la quale operiamo e, per guadagnarcele entrambe, non cesseremo di adottare ogni migliore pratica intesa a rendere, nel più breve tempo possibile, quella tutela piena ed effettiva che il Giudice amministrativo assume come suo compito ordinario.

Grato della cortese attenzione con la quale mi avete ascoltato, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2013.

dati statistici